

# Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
pec: [comune.amandola@emarche.it](mailto:comune.amandola@emarche.it)

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini  
mail: [protocollo@comune.amandola.fm.it](mailto:protocollo@comune.amandola.fm.it)

ORIGINALE

Registro Generale n. 51

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 51 DEL 14-05-2018

Servizio Competente: TECNICO

**Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO DI UN ULTERIORE TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VESCIANO, IN CORRISPONDENZA DELL'IMMOBILE UBICATO IN LOC. CORVELLARI AL FG. 5 P.LLA 313 FINO AL PONTE DI VESCIANO**

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di maggio, il Sindaco;

**PREMESSO** che a seguito della grave crisi sismica iniziata in data 24 agosto 2016 che ha arrecato ingenti danni alle infrastrutture ed agli immobili pubblici e privati;

**CONSIDERATO** che le successive scosse di terremoto del mese di ottobre hanno aggravato le situazioni di rischio anche per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;

**VISTO** che tale situazione costituisce serio pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale, anche il proseguire delle scosse sismiche;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 566 del 18/11/2016, avente per oggetto "Chiusura al transito della strada Comunale Vesciano in prossimità del ponte in loc. Corvellari", con la quale si è chiusa parzialmente la strada Comunale di cui all'oggetto in quanto il ponte risulta fortemente danneggiato e parzialmente crollato;

**PRESO ATTO** che, comunque la strada in oggetto rimane aperta per tutto il tratto dalla frazione di Villa Buzzaccheri fino al suddetto ponte;

**PRESO ATTO** della crisi sismica tutt'ora in atto, ed in particolare l'evento sismico del 11 Aprile 2018 di magnitudo 4,7 sulla scala Richter con epicentro il Comune di Muccia (MC), che ha causato ulteriori lievi crolli di strutture vetuste ovvero precedentemente danneggiate;

**PRESO ATTO** che in loc. Corvellari insiste un fabbricato vetusto, catastalmente distinto al Fg. 5 P.la 313, già dichiarato inagibile a seguito dei precedenti sismi tramite Ordinanza Sindacale n. 138 del 31/08/2016;

**CONSIDERATO** che l'immobile sopracitato, a seguito del sisma sopracitato ha subito dei crolli parziali, compromettendo definitivamente la già precaria stabilità dello stesso;

**PRESO ATTO** della immediata sporgenza dell'immobile suddetto alla via pubblica, ed in particolare alla adiacente strada Comunale denominata Vesciano;

**CONSIDERATO** che i crolli sopradescritti hanno parzialmente invaso la carreggiata stradale e che l'edificio minaccia l'immediato collasso, mettendo in forte pericolo gli utenti della strada Comunale denominata Vesciano;

**RITENUTO** che tali pericoli devono essere al più presto eliminati per garantire la sicurezza sia dei pedoni che degli automezzi, fino alla rimozione del pericolo causato dall'immobile catastalmente distinto al Fg. 5 P.la 313;

**RITENUTO** a tal fine di provvedere alla chiusura veicolare e pedonale del ponte sulla strada di Vesciano ubicato in loc. Corvellari;



**CONSIDERATO** pertanto che occorre adottare con urgenza misure a tutela della pubblica e privata incolumità;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

**VISTO** l'art.6 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

### **ORDINA**

- 1) **IL DIVIETO DI TRANSITO**, sia veicolare che pedonale, sulla strada comunale n.6 denominata "Vesciano" per un ulteriore tratto oltre quello già chiuso, ed in particolare per il tratto compreso tra l'immobile catastalmente distinto al Fg. 5 P.lla 313 e l'ingresso del ponte di Vesciano, già chiuso con Ordinanza n. 566/2018, per una lunghezza complessivi di 150 ml circa.
  - 2) Ai funzionari dell'area dei servizi tecnico - amministrativi **la posa in opera della segnaletica necessaria per indicare gli obblighi e le limitazioni imposti con il presente provvedimento**, nonché la posa in opera di tutte le protezioni necessarie affinché l'area suddetta non risulti accessibile al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;
  - 3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
- Resta inteso che il Comune di Amandola è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che potessero verificarsi a persone o a cose per effetto della presente Ordinanza.

### **DISPONE**

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Spinaci per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

### **DISPONE**

La presente dovrà essere notificata ai proprietari sig.ri:

COMUNE DI AMANDOLA residente a AMANDOLA (FM) in P.ZZA RISORGIMENTO, 17  
(Cod. Fiscale 80001030446)

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- Al Comando Polizia Municipale - mail: [poliziamunicipale@comune.amandola.fm.it](mailto:poliziamunicipale@comune.amandola.fm.it);
- Al Sig. Prefetto di Fermo - pec: [protocollo.preffm@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffm@pec.interno.it);
- Al Comando Stazione Carabinieri di Amandola - pec: [tap21360@pec.carabinieri.it](mailto:tap21360@pec.carabinieri.it);

- Al Comando Stazione Corpo dei Carabinieri Forestali di Amandola - pec: [fap43262@pec.carabinieri.it](mailto:fap43262@pec.carabinieri.it);
- Al Servizio Protezione civile – Regione Marche mail: [regione.marche.protciv@emarche.it](mailto:regione.marche.protciv@emarche.it);

Ai sensi dell'art.3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i, si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Sindaco**  
Dot. Ing. Adolfo Marinangeli

